

Legge regionale 12 novembre 1993, n.87

Modifica alla L.R. 1-12-1989, n. 79 - Attuazione art. 8 della Legge 17-2-1987, n. 80 - Istituzione osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche.

ARTICOLO UNICO

1. L'articolo 2 della LR 1 dicembre 1989 n. 79, "Attuazione dell'art. 8 della Legge 17 febbraio 1987, n. 80 - Istituzione osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche" e' sostituito dal seguente articolo:

"Art. 2

1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1, gli Enti pubblici sono tenuti ad inviare alla Giunta regionale le informazioni relative a: - bandi di gara - contratti di appalto (o, qualora mancanti, deliberazioni di affidamento dei lavori) - deliberazioni di approvazione dei collaudi o dei certificati di regolare esecuzione - deliberazioni di affidamento di incarichi professionali relativi a opere pubbliche.

2. Le caratteristiche e le modalita' organizzative di trasmissione di tali informazioni, nonche' degli ulteriori elementi informativi ritenuti necessari, sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto amministrativo."

2. L'art. 3 della predetta legge e' abrogato.